



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2362 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:

Parte_1 nata a Montallegro (AG) 10/7/1965 (C.F. *C.F._1*), ivi residente nella P.zza Vittorio Emanuele, 24, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Caponnetto (CF: *C.F._2* – PEC *Email_1*), per procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

contro

Controparte_1 (CF: *C.F._3*), nato in Agrigento (AG) l'01 febbraio 1964, ivi residente alla via Empedocle, 145, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Francesco Mangione (CF: *C.F._4* e dal prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres (CF: *C.F._5*), per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo dei summenzionati procuratori, sito in Agrigento (AG), nella Via Imera, 82;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte attrice: “*Piaccia al Tribunale 1) ai sensi degli artt. 2286, 2287 e 2288 c.c., ritenere e dichiarare il convenuto *Controparte_1* responsabile delle violazioni delle norme sopra richiamate, nonché delle prescrizioni e convenzioni contenute nell'atto di costituzione della società in*

dovuto al soddisfo effettivo, ed oltre ancora gli ulteriori accessori di legge, e con riserva di determinazione del valore di liquidazione, in caso di discordia tra le parti, in separato giudizio; 6. accertare e dichiarare che unica responsabile per i danni determinati alla società dai fatti indicati dall'attrice è la medesima sig.ra *Controparte_3* e, conseguentemente, condannarla al pagamento dei detti danni, con estromissione dal giudizio, limitatamente a tale domanda, del dott. *Controparte_1*; 7. in subordine, e per il caso in cui fosse riconosciuta la responsabilità risarcitoria del dott. *Controparte_1* per i fatti indicati dall'attrice, accertare e dichiarare la responsabilità solidale della dott.ssa *Controparte_3* per i fatti di danno dalla medesima indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e, conseguentemente, condannarla al pagamento dei suddetti danni in solido col dott. *Controparte_1*. Il tutto con vittoria di spese, competenze, ed onorari di lite”.

MOTIVAZIONE

1. L'oggetto del giudizio

1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1* chiedendone l'esclusione dalla società [...] *Controparte_2* e la condanna al risarcimento del danno che sarebbe derivato dalle condotte poste in essere dallo stesso convenuto, sanzionate in sede penale e disciplinare, nonché foriere di una sospensione dell'attività della farmacia esercitata dalla società.

1.2. La parte attrice ha riferito che:

- le parti in causa sono socie della società *Controparte_2* [...] ;
- il convenuto avrebbe posto in essere gravi violazioni dell'atto costitutivo della società;
- la condotta del convenuto avrebbe determinato: l'instaurazione, anche nei confronti dell'odierna attrice, di un procedimento penale e di un procedimento disciplinare; l'adozione di un provvedimento interdittivo dell'attività di farmacista da parte dell' [...] *CP_4* ;
- il convenuto avrebbe opposto il suo diniego alle richieste dell'odierna parte attrice di cedere a terzi le sue quote sociali e di trasformare la s.n.c. in una s.r.l.;
- l'odierna parte attrice avrebbe pertanto maturato il proposito di escludere il convenuto dalla società;

- l'odierna parte attrice avrebbe pertanto avviato la procedura arbitrale prevista dall'art. 14 dell'atto costitutivo della società e tuttavia la soluzione arbitrale della controversia sarebbe stata resa impossibile dalla condotta del convenuto che si sarebbe rifiutato di nominare un arbitro come previsto dal medesimo atto costitutivo.
- 1.3. Costituendosi in giudizio, *Controparte_1* ha innanzitutto eccepito il difetto di contraddittorio derivante dalla mancata citazione della società [...] *Controparte_2*. Ha inoltre sollecitato la nomina di un curatore speciale per la predetta società.
- 1.4. Il convenuto ha inoltre eccepito la nullità della citazione in quanto priva di “un’effettiva e specifica indicazione della editio actionis; e ciò tanto con riferimento alla causa petendi quanto con riferimento al petitum”. In particolare, ha contestato la genericità dell’esposizione relativa alle condotte che giustificerebbero, per la parte attrice, l’esclusione del socio convenuto e l’omessa indicazione del danno in relazione al quale è stata avanzata domanda risarcitoria.
- 1.5. Nel merito, il convenuto ha contestato il fondamento della domanda attorea deducendo l’inidoneità dei fatti allegati da parte attrice a sostenere la domanda di esclusione del socio. Le allegazioni dell’odierna parte attrice si riferirebbero infatti alle obbligazioni derivanti dalla carica di direttore della farmacia e sarebbero estranee alle vicende del rapporto sociale. In base alla prospettazione del convenuto, soltanto la violazione egli obblighi assunti dal socio in quanto tale potrebbero comportarne l’esclusione dalla compagine sociale; avverso le violazioni delle regole derivanti dal rapporto di mandato tra la società e il socio amministratore, sarebbe possibile reagire esclusivamente con gli strumenti di tutela riferibili alla responsabilità dell’amministratore e all’eventuale revoca dell’amministratore a mente dell’art. 2259 cod. civ.. Le violazioni contestate da parte attrice, peraltro, non riguarderebbero nemmeno il rapporto gestorio tra l’amministratore e la società ma si riferirebbero integralmente al diverso ruolo di direttore della farmacia.
- 1.6. Per il convenuto, inoltre, le vicende descritte nell’atto di citazione sarebbero imputabili alla stessa parte attrice, ritenuta l’*“unica responsabile delle condotte contestate dai Carabinieri del NAS con verbale del 17 marzo 2017”* poiché, all’epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di direttore della farmacia ed era pertanto responsabile del regolare andamento dell’attività. Il convenuto avrebbe invece tenuto una condotta incensurabile ed avrebbe infatti eliminato le gravi irregolarità imputabili alla gestione dell’odierna attrice ed aumentato la redditività e il

volume d'affari della farmacia. In ogni caso, i provvedimenti sanzionatori e interdittivi invocati dalla parte attrice sarebbero stati irrogati anche nei confronti di quest'ultima che, pertanto, anche in ragione del carattere personale della responsabilità penale e disciplinare, non potrebbe essere qualificata in nessun caso come parte non inadempiente abilitata alla domanda di esclusione.

- 1.7. Ha aggiunto il convenuto che il procedimento penale si sarebbe concluso con la declaratoria di estinzione del reato in ragione della estrema tenuità del fatto contestato dai NAS e del positivo superamento del periodo di messa alla prova.
- 1.8. Inoltre, le condotte in questione risalirebbero all'anno 2017 e il lasso di tempo trascorso da allora, prima della notifica dell'atto di citazione, sarebbe indicativo della natura emulativa della iniziativa giudiziale assunta.
- 1.9. Ha affermato inoltre il convenuto che la clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società sarebbe divenuta inefficace per effetto dell'art. 34 D. Lgs. 5/2013 ed in ogni caso l'atto introduttivo del procedimento arbitrale della controparte sarebbe inefficace poiché privo della scelta dell'arbitro e dell'indicazione delle ragioni della domanda e notificato in violazione dei termini di cui all'art. 810 c.c.. Il convenuto ha inoltre eccepito, per l'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse valida la clausola compromissoria, la nullità dell'atto introduttivo o l'incompetenza del giudice adito non essendosi attivata la parte attrice per ottenere la nomina dell'arbitro di spettanza del convenuto.
- 1.10. Quanto alla domanda risarcitoria, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte attrice ritenendo legittimata a tal fine esclusivamente la società.
- 1.11. Il convenuto ha chiesto pertanto il rigetto della domanda e in subordine ha chiesto la liquidazione della quota a mente dell'art. 2289 cod. civ., con riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento in cui la causa di scioglimento produce effetto, tenendo conto dell'avviamento e di ogni altro elemento necessario, in una somma non inferiore a quella di € 1.500.000,00 di euro, ovvero a quello maggiore o minore che sarà determinato in corso di causa a seguito di esperimento di apposita CTU tecnico contabile. In ulteriore subordine ha chiesto pronunciarsi condanna generica in solido tra loro e confronti dell'attrice e di “ [...] *Controparte_2* ”, di cui all'art. 278 cod. proc. civ. al pagamento del valore di liquidazione della quota con la precisazione che il valore andrà determinato tenuto conto della situazione patrimoniale alla data di efficacia dello scioglimento del rapporto partecipativo, nonché dell'avviamento e di ogni altra utilità

economica, ed essendo certo, indiscusso ed indiscutibile l'obbligo della società di liquidare il valore della quota, a mente dell'art. 2289 cod. civ.. Ha chiesto inoltre di accertare e dichiarare che unica responsabile per i danni determinati alla società dai fatti indicati dall'attrice è la medesima sig.ra *Controparte_3* e, conseguentemente, condannarla al pagamento dei detti danni, con estromissione dal giudizio, limitatamente a tale domanda, del dott. *[...]* *CP_1* ; in subordine, e per il caso in cui fosse riconosciuta la responsabilità risarcitoria del dott. *Controparte_1* per i fatti indicati dall'attrice, accertare e dichiarare la responsabilità solidale della dott.ssa *Controparte_3* per i fatti di danno dalla medesima indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e, conseguentemente, condannarla al pagamento dei suddetti danni in solido col dott. *Controparte_1* .

- 1.12. Verificata l'effettiva nullità della *vocatio* in ragione della mancata indicazione, nell'atto di citazione, dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 167, è stata rinviata la prima udienza a data utile per consentire alla parte convenuta di spiegare le sue difese.
- 1.13. La richiesta di parte convenuta di integrazione del contraddittorio nei confronti della società è stata disattesa poiché: le parti in causa sono le uniche socie della società; sul piano processuale, è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa.
- 1.14. Sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
- 1.15. Assunta la prova orale ammessa, è stata tentata la conciliazione e, acquisita la dichiarazione di disponibilità di entrambe le parti a sciogliere consensualmente il rapporto sociale previa stima del valore del patrimonio della società, la causa è stata sospesa per consentire alle parti di raggiungere un accordo conciliativo previa stima congiunta del valore delle rispettive quote di partecipazione.
- 1.16. All'esito del periodo di sospensione, verificata l'insussistenza dei presupposti per la conciliazione della causa, è stata disposta una CTU contabile per accertare il valore del patrimonio sociale e favorire la conciliazione delle parti.
- 1.17. All'esito delle operazioni peritali, verificata la mancata conciliazione delle parti e tenuto conto delle diffuse contestazioni sulla stima delle partecipazioni, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte e con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di

replica.

2. La clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società

- 2.1. Va in primo luogo osservato che l'atto costitutivo della società del 2/4/1998 prevede agli artt. 14 e 20 una clausola compromissoria.
- 2.2. La parte convenuta ne ha affermato l'inefficacia e, in subordine, ha dedotto che ove la clausola fosse ritenuta valida ed efficace, l'atto introduttivo sarebbe nullo o comunque rivolto ad organo giurisdizionale incompetente.
- 2.3. Rileva il Tribunale, sotto un primo profilo, che la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito e non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
- 2.4. Nel caso di specie, la parte convenuta ha prospettato la devoluzione della controversia ad arbitri solo in via subordinata ed eventuale deducendo in prima battuta l'inefficacia della clausola compromissoria e la conseguente devoluzione della lite alla giurisdizione statale.
- 2.5. Ritiene il Tribunale che non possa assegnarsi efficacia processuale ad una eccezione di arbitrato prospettata dalla parte convenuta in termini solo dubitativi e in via subordinata. In altri termini, non può essere rilevata la carenza di giurisdizione dello Stato in mancanza di una eccezione univoca del convenuto e dunque della incondizionata manifestazione di volontà da parte del convenuto di rinunciare alla giurisdizione dello Stato scegliendo la soluzione arbitrale della controversia.
- 2.6. In ogni caso, la clausola compromissoria, contenuta nell'atto costitutivo non risulta conforme all'art. 34, d.lgs. n. 5 del 2006, in quanto prevede il potere di nomina degli arbitri in capo ai soci. Trattandosi di clausola pattuita prima dell'entrata in vigore della citata disciplina, la pattuizione è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26784 del 19/09/2023 (Rv. 668959 - 01)). Ne consegue che alcuna conseguenza processuale può essere tratta dall'applicazione della predetta clausola compromissoria.

3. L'integrità del contraddittorio

- 3.1. La parte convenuta ha riproposto la questione relativa all'integrità del contraddittorio. In base alla prospettazione del convenuto, nel caso di specie, il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti della società di cui le parti in causa sono socie.
- 3.2. Il Tribunale si è già pronunciato sulla questione con provvedimento del 24/10/2022 che dev'essere qui ribadito.
- 3.3. Va richiamato il principio di diritto in base al quale <<poiché all'interno delle società di persone la soggettività giuridica riveste una funzione unicamente strumentale, volta a consentire alla pluralità di soci una unitarietà delle forme d'azione, deve considerarsi regolarmente instaurato il contraddittorio tutte le volte in cui, indipendentemente dalla formale citazione a mezzo del rappresentante, risultino personalmente convenuti in giudizio tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia emessa nei confronti di questi anche nei riguardi della società>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8399 del 27/05/2003 (Rv. 563606 - 01); v. anche Sez. 1, Sentenza n. 7886 del 05/04/2006 (Rv. 588238 - 01)).
- 3.4. Neppure si pone, nel caso di specie, un problema di "indirizzo della domanda" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25860 del 02/12/2011 (Rv. 620608 - 01)) essendo ben chiaro che la richiesta di parte attrice è rivolta all'esclusione dalla compagine sociale dell'odierno convenuto. Allo stesso modo, è chiara la domanda indirizzata dal convenuto nei confronti della società e della socia odierna attrice ed intesa ad ottenere la liquidazione della sua quota in caso di accoglimento della domanda di esclusione.

4. L'eccezione di nullità della citazione

- 4.1. È infondata e dev'essere disattesa anche l'eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza di *petitum* e *causa petendi*.
- 4.2. Dev'essere condiviso, sul punto l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione in base al quale la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. si verifica esclusivamente nei casi di radicale omissione o assoluta incertezza della "esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", di cui all'art. 163 c.p.c. Si tratta di valutazione da eseguire caso per caso considerando, da un lato, che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati e, dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. n.

11751/2013).

- 4.3. Nel caso di specie, l'insieme delle allegazioni dell'atto introduttivo, l'oggetto delle domande formulate, il contenuto dei documenti allegati alla citazione e il comportamento della controparte, che ha articolato specifiche e puntuali difese nel merito, impongono di escludere la dedotta, assoluta incertezza o genericità della domanda.
- 4.4. I fatti posti a fondamento della domanda di esclusione sono infatti desumibili dalla documentazione allegata all'atto di citazione ed infatti la parte convenuta ha avuto modo di prendere analiticamente posizione sull'imputabilità degli atti documentati da parte attrice e sul grado della loro gravità.
- 4.5. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice, l'eventuale deficit di allegazione del danno conseguenza costituisce profilo attinente al merito della controversia ed in particolare alla valutazione in ordine all'assolvimento da parte dell'attore dell'onere assertivo e probatorio su di esso gravante. Tale profilo pertanto non incide sulla validità della citazione e andrà esaminato nel merito.

5. Il merito – la domanda di esclusione

- 5.1. La domanda dell'odierna parte attrice è diretta ad ottenere l'esclusione del socio convenuto dalla compagine sociale della società *Controparte_2* [...] .
- 5.2. La società si compone di due soli soci cosicché l'esclusione di uno di essi può essere pronunciata esclusivamente dal Tribunale su domanda dell'altro come disposto dall'art. 2286 comma 3 c.c., applicabile anche alle società in nome collettivo in forza del rinvio contenuto nell'art. 2293 c.c..
- 5.3. L'esclusione del socio può essere disposta per tre ordini di motivi: a) per gravi inadempienze ascrivibili al socio; b) per mutamenti dello stato personale del socio; c) per impossibilità del socio di eseguire il conferimento promesso.
- 5.4. L'odierna parte attrice invoca la prima delle tre cause di esclusione appena elencate.
- 5.5. La domanda si basa sulla allegazione di circostanze risalenti all'anno 2017, ed in particolare sull'esito dell'attività ispettiva eseguita presso la farmacia, in data 9/3/2017, dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo.
- 5.6. Le circostanze poste a fondamento della domanda attengono all'esercizio non corretto

dell'attività di farmacista ed in particolare alla vendita di farmaci privi della loro confezione e senza ricetta.

5.7. La parte convenuta ha replicato che i fatti risultanti da tale attività ispettiva non costituirebbero una grave inadempienza, tanto da aver comportato la chiusura della farmacia per soli cinque giorni ed anche alla luce dell'avvenuta estinzione del reato per la sua tenuità per effetto della messa alla prova, e sarebbero in ogni caso addebitabili in primo luogo alla stessa odierna attrice che ricopriva all'epoca la qualifica di direttrice della farmacia.

5.8. Ciò posto osserva innanzitutto il Tribunale che effettivamente le contestazioni mosse all'odierno convenuto attengono alla sua attività di amministratore della società e di gestione concreta e quotidiana della farmacia.

5.9. Occorre allora considerare che

- la legge prevede distinti presupposti e distinti rimedi per la revoca della facoltà di amministrare la società (art. 2259 c.c.) e per l'esclusione del socio (art. 2286 c.c.) dovendosi tenere distinti il rapporto di amministrazione e il rapporto sociale;
- si è affermato tuttavia che <<il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determinino non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26059 del 05/09/2022 (Rv. 665686 - 02));
- si è tuttavia precisato che le violazioni dei doveri derivanti dalla qualifica di amministratore devono essere così gravi da incidere anche sul rapporto società socio, non essendovi coincidenza automatica tra le due fattispecie; richiedendo, anzi, l' art. 2286 il requisito della gravità nell'inadempimento ai fini dell'esclusione del socio (Tribunale Torino sez. I, 13/03/2015; Trib. Catania, 19/12/2003; si veda anche Trib. Milano 3/8/2012);
- non essendovi automatismi, occorre dunque accertare se le violazioni contestate siano di gravità tale da pregiudicare il perseguimento dei fini sociali e da minare l'*affecetio societatis*;
- deve inoltre tenersi conto del dato per cui, quando la previsione statutaria o legale che si assume violata si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati (come nel caso delle gravi inadempienze di cui qui si

discorre), senza enunciare una casistica specifica, il giudice <<deve tener conto della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, potendosi ragionevolmente ritenere che la regola negoziale contenuta nello statuto (o la regola legale come nel caso di specie, ndr) sottintenda un elementare criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo. Sarebbe dal resto contrario al fondamentale principio di buona fede l'ammettere che un pregiudizio di scarsa rilevanza, in applicazione di una previsione statutaria di carattere generico, possa provocare una reazione a tal punto radicale>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19414 del 28/09/2004 (Rv. 577393 - 01));

- sotto un ulteriore profilo, a fronte della reciproca allegazione di inadempimenti dei soci, va ricordato il principio di diritto, affermato in materia di risoluzione del contratto per inadempimento ma applicabile per identità di *ratio* anche alla fattispecie qui in esame, per il quale <<ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempite da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7649 del 16/03/2023 (Rv. 667271 - 01)).

5.10. Facendo applicazione di tali principi di diritto al caso di specie, ritiene il Tribunale che le inadempienze imputabili al convenuto non consentano di pronunciarne l'esclusione dalla compagine sociale.

5.11. Va osservato, infatti, che i fatti accertati con il verbale di sequestro depositato da parte attrice risalgono a circa quattro anni prima dell'introduzione della lite. Nel lungo periodo di

tempo trascorso tra tali vicende e l'introduzione della presente controversia, il vincolo sociale è proseguito senza che la parte odierna attrice ponesse in essere alcuna reazione avverso eventuali inadempienze del convenuto che ha invece continuato a lavorare presso la farmacia peraltro facendo tutti i turni finesettimanali, festivi e notturni (v. deposizioni di *Tes_1* e di *Testimone_2* . Neppure la parte attrice ha dedotto eventuali ripercussioni dei risalenti comportamenti addebitati al convenuto in termini di una minore redditività dell'attività sociale. Al contrario, dalla prova orale assunta, è emerso univocamente che la farmacia è divisa in due ambienti distinti, uno gestito dall'odierna parte attrice, l'altro gestito dall'odierno convenuto, e che proprio la postazione dell'odierno convenuto è quella caratterizzata da un maggiore afflusso di clientela (e dunque produttiva di maggiori ricavi per la società) (v. deposizioni di *Tes_1* e di *Testimone_2* .

5.12. La parte attrice non ha allegato specifiche condotte successive all'ispezione del 2017. Per quanto riguarda il periodo successivo all'anno 2017, infatti, la prospettazione attorea è del tutto generica. In particolare l'attrice ha riferito nella memoria depositata nel primo termine previsto dall'art. 183 comma 6 c.p.c. che l'odierno convenuto “ancora oggi, continua a comportarsi in modo non del tutto pertinente al ruolo della specifica attività farmaceutica”; la parte attrice ha inoltre lamentato “un erroneo metodo di servizio da parte del convenuto”. Tali affermazioni sono evidentemente generiche e non consentono di comprendere le specifiche condotte addebitate al convenuto.

5.13. La parte attrice ha articolato, nella memoria istruttoria, capitoli di prova (anch'essi privi di riferimenti a specifiche circostanze univocamente collocate nel tempo) relativi alla persistente commissione di violazioni della stesa indole di quelle accertate con verbale del NAS del 9/3/2017. I capitoli di prova, tuttavia, non sono stati confermati dai testimoni sentiti ed infatti:

- l'addetta al magazzino *Testimone_2* ha confermato, senza riuscire a fornire una specifica collocazione temporale degli accadimenti come del resto generica era la formulazione del capitolo di prova, che vi sono state rimostranze dell'odierna parte attrice nei confronti del convenuto, anche in relazione alla vendita di farmaci senza la relativa confezione e senza ricetta, ma ha riferito anche di non aver potuto appurare direttamente l'eventuale fondatezza di tali contestazioni non avendo contezza di quanto accade nelle postazioni di lavoro delle parti;
- la collega delle odierne parti in causa *Tes_1* non ha confermato che il convenuto abbia posto in essere le violazioni contestate ed ha anzi affermato che tali condotte (la

vendita di farmaci senza la relativa confezione e senza ricetta) non sono mai avvenute in sua presenza.

5.14. In definitiva non può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza attuale di condotte pregiudizievoli per la società.

5.15. Quanto alle condotte che hanno condotto al sequestro del 9/3/2017 e ai successivi procedimenti amministrativo, disciplinare e penale, va inoltre osservato che i comportamenti accertati dai Carabinieri del NAS sono solo in parte addebitabili con certezza all'odierno convenuto e paiono invece inseriti in un contesto di irregolare gestione dell'attività sociale comune alle parti in causa ed ascrivibile in primo luogo proprio all'odierna parte attrice che ricopriva all'epoca la qualifica di direttrice sanitaria della farmacia.

5.16. Sicuramente è rimproverabile al convenuto quanto riscontrato nella sua postazione di lavoro ed in particolare la commercializzazione di farmaci in maniera difforme da quanto prodotto e confezionato dal titolare dell'AIC, in maniera frazionata e in assenza delle ricette mediche.

5.17. I Carabinieri del NAS hanno tuttavia riscontrato anche ulteriori violazioni relative alla gestione delle sostanze stupefacenti con modalità non corrette, in totale assenza del registro e senza la possibilità di tracciare le movimentazioni di tali prodotti (doc. 4 di parte attrice).

5.18. Tali ultimi addebiti sono stati posti a fondamento anche del successivo provvedimento amministrativo dell' ^{Cont} di chiusura dell'attività per cinque giorni in cui si contestano, oltre alla commercializzazione scorretta di alcuni farmaci, anche le seguenti ulteriori violazioni:

- la “omessa detenzione del registro di carico e scarico delle movimentazioni delle sostanze stupefacenti di cui agli artt. 60 - 62 - 68 D.P.R.309/1990;
- la “omessa presentazione alla competente Autorità di P.S., entro le 24 ore prescritte dalla norma, dell'obbligatoria denuncia a seguito della perdita e/o smarrimento del registro giustificativo dei movimenti degli stupefacenti di cui agli artt. 67 - 68 D.P.R. 309/1990 (avvenuta nell'anno 2016)”;
- la “omessa custodia in apposito armadio e/o scomparto chiuso a chiave dei farmaci ad azione stupefacente e delle sostanze di cui alla Tab. della F.U., di cui all' art, 34 comma 2 del R.D, D. 1706 del30/09/1938 sanzionato dall'art. 358 comma 2 del R.D. 1265 27/7/34”.

5.19. Tali ultimi addebiti non possono essere imputati all'odierno convenuto in quanto: (1) si tratta di condotte riferibili alla gestione complessiva della CP_2 posta sotto la direzione sanitaria dell'odierna parte attrice, come risulta dallo stesso verbale di sequestro; (2) non si ricava dalla lettura del verbale alcun indice di diretta e personale imputabilità degli addebiti al

convenuto; (3) neppure è stato allegato né dimostrato alcun elemento in base al quale attribuire al convenuto, e non all'odierna parte attrice, all'epoca direttrice della farmacia, la responsabilità degli addebiti.

5.20. Ne consegue che le violazioni poste a fondamento della domanda attorea, oltre a risalire ad oltre quattro anni prima dell'introduzione del giudizio, costituiscono infrazioni la cui responsabilità è comune ad entrambe le parti in causa e fa emergere una complessiva gestione della CP_2 all'epoca dell'ispezione, senza l'osservanza della rigorosa disciplina stabilita dall'ordinamento per l'esercizio di tale attività, anche presidiata da sanzioni penali.

5.21. In conclusione, ritiene il Tribunale che la condotta in concreto addebitabile al convenuto non possa essere considerata alla stregua di una grave violazione degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto sociale tale da giustificare, anche alla luce del principio di proporzionalità, l'esclusione dalla compagine sociale, dovendosi considerare:

- che la condotta risale ad oltre quattro anni addietro rispetto alla notifica dell'atto di citazione e non sono emersi elementi che consentano di ritenere con sufficiente grado di certezza la persistenza e l'attualità delle condotte contestate;
- che la parte odierna attrice non risulta aver posto in essere alcuna reazione nei quattro anni successivi alla data delle condotte pregiudizievoli del convenuto, ed anzi l'attività d'impresa è proseguita senza che la parte attrice abbia lamentato variazioni in negativo della redditività dell'impresa e senza ulteriori accertamenti di infrazioni della disciplina che sovrintende all'esercizio dell'attività di farmacia; neppure risulta che l'odierna parte attrice abbia mai valutato iniziative volte a revocare la facoltà di amministrare del convenuto;
- che le risalenti violazioni contestate sono in realtà comuni alle parti in causa e si inseriscono nel contesto di una gestione della farmacia posto sotto la responsabilità dell'odierna parte attrice che rivestiva la qualifica di direttrice sanitaria e caratterizzata da irregolarità ulteriori e più ampie di quelle direttamente riferibili alla persona del convenuto.

5.22. Per le ragioni esposte, la domanda di esclusione dell'odierno convenuto dalla compagine sociale dev'essere respinta con assorbimento di ogni questione posta dalle parti in merito alla liquidazione della quota.

6. Il merito – la domanda risarcitoria della parte attrice

6.1. Anche la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è priva di fondamento e deve essere respinta.

6.2. La parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto di “condannare il

convenuto al risarcimento del danno per gli effetti pregiudizievoli che sono conseguiti per effetto dei provvedimenti sanzionatori descritti in quest'atto e quelli ulteriori per l'immagine della farmacia, da valutarsi equitativamente dal Decidente”.

6.3. Il riferimento agli “effetti pregiudizievoli che sono conseguiti per effetto dei provvedimenti sanzionatori descritti” è del tutto generico e manca della compiuta allegazione del danno conseguenza di cui si chiede il risarcimento.

6.4. In ogni caso, come già rilevato, le violazioni contestate sono comuni alle parti in causa e si inseriscono nel contesto di una gestione della farmacia posto sotto la responsabilità dell'odierna parte attrice e caratterizzata da irregolarità ulteriori e più ampie di quelle direttamente riferibili alla persona del convenuto.

6.5. Anche il “danno per l'immagine della farmacia” è stato allegato in termini del tutto generici senza fornire alcun elemento di prova, neppure presuntiva, del danno conseguenza. Il danno è inoltre riferito ad un soggetto giuridico, “la farmacia”, evidentemente indeterminato e riconducibile in via interpretativa alla sola sfera giuridica della società che esercita e gestisce, come da atto costitutivo in atti, la farmacia. La domanda, tuttavia, è stata avanzata dalla socia della società in proprio, al di fuori dell'esercizio di un eventuale potere rappresentativo della società. Sotto tale profilo, pertanto, la domanda non può essere accolta anche perché avanzata da un soggetto privo di legittimazione attiva.

7. Le spese

7.1. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri previsti dal DM 55/2014. Per le medesime ragioni, le spese di CTU devono essere poste a carico della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2362/2021 promossa da [...] *Parte_1* contro *Controparte_1* con atto di citazione notificato il 18/8/2021 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) respinge ogni domanda proposta dalla parte attrice con assorbimento della domanda riconvenzionale della convenuta;
- 2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, spese che liquida in Euro 5.000,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;

- 3) pone le spese di CTU a carico della parte attrice ferma la responsabilità solidale delle parti nei rapporti con il consulente nominato.

Agrigento, 26/3/2025.

Il Giudice
dott. Enrico Legnini